

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Generale dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi del Tesoro

Il giorno 16/3/2007, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si sono riunite la delegazione di parte pubblica, presieduta dall'on. Cento – Sottosegretario di Stato - ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del personale dirigente e delle aree professionali

LE PARTI CONCORDANO

Le somme di cui ai decreti ministeriali 29/12/2006 e 8/3/2007 destinate all'incentivazione del personale del Ministero per gli anni 2005 e 2006, sono assegnate per ciascuna annualità nella misura dell'87% al personale inquadrato nelle aree professionali e per il restante 13% al personale dirigente. Il 10% delle risorse stanziato per la dirigenza viene ripartito tra i dirigenti titolari di incarichi di livello dirigenziale generale.

Le risorse destinate al personale delle aree professionali sono ripartite tra i Dipartimenti del Ministero sulla base dell'organico teorico. Per i Dipartimenti provinciali del Ministero l'organico teorico sarà ripartito tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro proporzionalmente al personale in servizio presso le DPSV e le RPS.

A) Il 70% delle risorse disponibili per ciascun anno verrà erogato al personale in servizio presso ogni Dipartimento sulla scorta della presenza effettiva, secondo i criteri dell'indennità di Amministrazione, in servizio nell'anno di riferimento e della seguente scala parametrica:

A1	100
B1	110
B2	120
B3/B3S	130
C1/C1S	140
C2	150
C3/C3S	160

B) Il 30% delle somme assegnate a ciascun Dipartimento sarà oggetto di contrattazione integrativa a livello dipartimentale centrale, da avviarsi entro 5 giorni dalla firma del presente accordo e da concludersi entro 20 giorni, che ripartirà le somme tra il personale in servizio negli anni di riferimento, anche nelle strutture territoriali, sulla base di tre fasce - ciascuna delle quali comprendente non meno del 15% del personale - tenendo conto:

- ⇒ Dell'apporto alle attività di cui all'art. 3, comma 165, della legge 350/2003 ed indicate negli allegati A e B del DM 8/3/2007;
- ⇒ Della qualità e quantità della prestazione lavorativa;
- ⇒ Dell'impegno ed orientamento al risultato.

La determinazione delle fasce avverrà sulla base della specifica considerazione dell'organizzazione di ciascun Dipartimento.

Le risorse destinate al personale dirigente sono ripartite tra i Dipartimenti del Ministero sulla base dell'organico teorico.

La medesima ripartizione in due quote 70% (uguale per tutti) e 30% viene adottata per i dirigenti di seconda fascia secondo le medesime modalità di contrattazione relative al personale non dirigente.

Per il personale dirigente di I fascia in servizio negli anni di competenza le risorse verranno ripartite all'interno dei Dipartimenti, per ciascun anno, in relazione alle risorse rispettivamente disponibili, tenuto conto degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti anche con riferimento alle attività di

cui all'art. 3, comma 165, della legge 350/2003 ed indicate negli allegati A e B del DM 8/3/2007, con i seguenti criteri:

- ⇒ Quota 120 ai dirigenti di I fascia con incarichi di direzione di struttura ed ai dirigenti di I fascia senza incarichi di direzione di struttura che svolgono direttamente le attività di cui all'art. 3, comma 165, della legge 350/2003;
- ⇒ Quota 100 agli altri dirigenti di I fascia senza incarichi di direzione di struttura.

La quota destinata ai Capi dei Dipartimenti non potrà superare quella massima attribuita ai dirigenti di I fascia con incarichi di direzione.

L'erogazione alla dirigenza di I fascia avverrà in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Le parti convengono che ove tre dei cinque Dipartimenti interessati giungessero a concludere la contrattazione integrativa di cui al punto B), si procederà all'erogazione delle somme solo per detti Dipartimenti, mentre resterà sospesa l'erogazione dei benefici per il personale dirigente e non dei restanti, per i quali la trattativa sarà immediatamente trasferita alla stessa sede di cui al presente accordo.

La delegazione di parte pubblica

La delegazione sindacale